

---

## LA NUOVA DISCIPLINA SUI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Con l'emanazione della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (la "**Direttiva**"), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 23 febbraio 2011 ed entrata in vigore il 15 marzo 2011, viene introdotta la nuova disciplina relativa alla **lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** ed abrogata la precedente Direttiva 2000/35/CE (la "**Precedente Direttiva**").

La Direttiva ha come obiettivi principali: (a) di rendere certi i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali; e (b) di proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore.

Il legislatore europeo è intervenuto a modificare essenzialmente: (i) i termini di pagamento nelle transazioni fra imprese e fra queste e le pubbliche amministrazioni ("**P.A.**"); (ii) la disciplina degli interessi di mora; (iii) le clausole contrattuali e le prassi inique; ed (iv) il risarcimento per le spese di recupero.

---

*Aprile 2011*

## 1. TRANSAZIONI FRA IMPRESE

### Termini di pagamento

Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese, la Direttiva limita i termini di pagamento applicabili nei contratti stipulati tra imprese.

All'art. 3, paragrafo 5, della Direttiva si stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che, nelle transazioni commerciali tra imprese, il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi 60 giorni di calendario, salvo che non sia diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia iniquo per il creditore.

### Interessi di mora

In caso di ritardo di pagamento del debitore, il creditore può applicare gli interessi di mora (interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese) senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- (i) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- (ii) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

Se sussistono le suindicate condizioni il creditore ha diritto agli interessi di mora:

- (a) a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto;
- (b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti, entro 30 giorni:
  - dal ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
  - dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  - dalla procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, se la legge o il contratto prevedono tale procedura e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica.

## 2. TRANSAZIONI FRA IMPRESE E P.A.

### Termini di pagamento

All'art. 4 della Direttiva si stabilisce che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la P.A., il termine di pagamento non superi i 30 giorni di calendario:

- (i) dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una equivalente richiesta di pagamento;
- (ii) dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi se non vi è certezza sulla data di

ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

(iii) dalla procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi, se la legge o il contratto prevedono tale procedura e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica.

#### Proroga

Il termine di pagamento di 30 giorni può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni qualora la P.A.:

- (a) svolga attività economica di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato;
- (b) sia un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria e sia debitamente riconosciuto a tal fine (si considerino, ad esempio, le aziende sanitarie locali).

#### Interessi di mora

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la P.A., il creditore ha diritto agli interessi legali di mora in percentuale maggiore rispetto a quanto previsto dalla Precedente Direttiva.

Il nuovo tasso è infatti pari al tasso di interesse di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali.

Al fine di ottenere il pagamento di tali interessi non si richiede alcun sollecito da parte del creditore, a condizione che lo stesso creditore:

- (a) abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

- (b) non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo sia imputabile al debitore.

### **3. CLAUSOLE CONTRATTUALI E PRASSI INIQUHE**

La Direttiva, per contrastare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, definisce quando una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore medesimo.

In primo luogo, all'art. 7, si prevede che la clausola con cui si esclude l'applicazione di interessi di mora e/o il risarcimento per i costi di recupero del credito, non possa essere fatta valere qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per stabilire se la clausola o la prassi siano gravemente inique, si deve tener conto, in particolare:

- (a) del grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
- (b) della natura del prodotto o del servizio;
- (c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare all'applicazione del tasso di interesse legale di mora, al termine di pagamento, o all'importo forfettario.

### **4. IL RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO**

Il legislatore europeo introduce un'ulteriore novità rispetto alla Precedente Direttiva, riconoscendo al creditore, ove gli interessi di mora diventino esigibili, il diritto di ottenere dal debitore un risarcimento relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo del pagamento.

All'art. 6, paragrafo 1, si introduce un importo forfettario, pari ad Euro 40, esigibile dal creditore senza che sia necessario alcun sollecito.

Inoltre, oltre all'importo forfettario, il creditore ha diritto ad esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo del pagamento del debitore.

Tra tali spese vengono comprese, inoltre, quelle sostenute per aver affidato un incarico ad un avvocato o ad un'agenzia di recupero crediti.

## 5. TERMINI DI RECEPIMENTO

Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 16 marzo 2013.

È riconosciuta agli Stati membri la facoltà di mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla Direttiva.

\* \* \* \* \*

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà, pertanto, essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

A cura del Dipartimento italiano di Global Finance – Roma, Milano, Londra.

Patrizio Messina – [pmessina@orrick.com](mailto:pmessina@orrick.com)

Raul Ricozzi – [rricozzi@orrick.com](mailto:rricozzi@orrick.com)

Gianrico Giannesi – [ggiannesi@orrick.com](mailto:ggiannesi@orrick.com)

Dorothy de Rubeis – [dderubeis@orrick.com](mailto:dderubeis@orrick.com)

Madeleine Horrocks – [mhorrocks@orrick.com](mailto:mhorrocks@orrick.com)

Ludovica Cipolla – [lcipolla@orrick.com](mailto:lcipolla@orrick.com)

Simone Lucatello – [slucatello@orrick.com](mailto:slucatello@orrick.com)

Giulia Scirpa – [gscirpa@orrick.com](mailto:gscirpa@orrick.com)

Vanessa Solimeno – [vsolimeno@orrick.com](mailto:vsolimeno@orrick.com)

Daniela Pietrini – [dpietrini@orrick.com](mailto:dpietrini@orrick.com)

Sabrina Setini – [ssetini@orrick.com](mailto:ssetini@orrick.com)

Andrea Cicia – [acicia@orrick.com](mailto:acicia@orrick.com)

Andrea Calò – [acalo@orrick.com](mailto:acalo@orrick.com)

Francesco Maggi – [fmaggi@orrick.com](mailto:fmaggi@orrick.com)

Beatrice Maffei – [bmaffei@orrick.com](mailto:bmaffei@orrick.com)

Oscar Saporito – [osaporito@orrick.com](mailto:osaporito@orrick.com)

Simone Lo Schiavo – [sloschiavo@orrick.com](mailto:sloschiavo@orrick.com)

Salvatore Graziadei – [sgraziadei@orrick.com](mailto:sgraziadei@orrick.com)

Simone Gambardella – [sgambardella@orrick.com](mailto:sgambardella@orrick.com)

[www.orrick.com](http://www.orrick.com)